

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", punto 4.2 "*Gli strumenti della programmazione degli enti locali*" prevede che: "*Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*".

REVISORE UNICO

COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2025/2027

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Fabio Bagnoli, revisore dei Conti ai sensi dell'art 234 e seguenti del Tuel, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 15/04/2025 e chiamato ad esprimere un parere sulla proposta della delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000";

È stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui sopra;

In data 17/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 (cfr verbale n. 38).

In data 15/04/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024 (cfr verbale n. 15), determinando un risultato di amministrazione di euro 322.510,04 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				7.934,98
Fondo anticipazioni liquidità				-
Fondo perdite società partecipate				2.500,00
Fondo contezioso				-
Altri accantonamenti				2.288,00
Totale parte accantonata (B)				12.722,98
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				-
Vincoli derivanti da trasferimenti				-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				400,00
Altri vincoli				-
Totale parte vincolata (C)				400,00
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				8.451,40
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				322.510,04
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁵⁾				-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

CC n. 3 del 15/04/2025.

CC n. 7 del 15/04/2025.

Le variazioni di bilancio sopra rilevate non hanno/hanno inciso in maniera determinante sulla **consistenza del fondo cassa finale**

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2025/2027 entro il 22/05/2025, inserendo il Fondo Obiettivi di Finanza pubblica che deve essere iscritto al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dell'articolo 162, comma 6, del Tuel.

PNRR

L'Organo di Revisione ha verificato l'avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR/PNC alla data del 15/07/2025; si forniscono i seguenti dati per i progetti non già liquidati:

CUP J51F24005170006 – Avviato – Prossima scadenza 09/12/2025;

CUP J21F25000140006 – Da avviare – Prossima scadenza 03/09/2025;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 15/07/2025
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. la nota informativa sulla modifica dei tempi previsti per la realizzazione e finanziamento lavori pubblici;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2025.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 4.279,26 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 4.279,26.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato l'adeguatezza del FCDE che è rimasto invariato rispetto al bilancio di previsione.

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3, sono i seguenti:

- Fondo perdite società partecipate: 2.500,00;
- Fondo accantonamento contributo finanza pubblica l. 207/2024: 1.203,00;
- Fondo per rinnovi contrattuali: 6.000,00;
- Fondo per fine mandato del sindaco: 2.208,00.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2024.

L'Organo di revisione valuta congrui gli accantonamenti al fondo

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate l'Organo di Revisione rileva quanto segue:

Le partecipate hanno entrambe evidenziato un risultato di esercizio 2024 positivo.

Infine, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		315.531,80			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.668,00	-	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		438.599,00 -	435.306,00 -	433.003,00 -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		438.567,00 - 6.614,74	435.306,00 - 6.614,74	433.003,00 - 6.614,74
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		- -	- -	- -
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		3.700,00 - -	- - -	- - -
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -	- -	- -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			-	-	-

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		56.130,60	-	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		-	-	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		82.158,14	74.500,00	61.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		138.288,74 -	74.500,00 -	61.600,00 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)		- -	- -	- -
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(+)		- -	- -	- -
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	-	-
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		-	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		-	-	-
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)		- -	- -	- -
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)		- -	- -	- -
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato	(-)		- -	- -	- -
EQUILIBRIO FINALE					
W = O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-	-	-

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2025-2027

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2024	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 21.020,67	€ 8.106,59	€ 290,91	€ 13.204,99
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 7.994,82	€ 1.517,47	€ -	€ 6.477,35
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 403.969,09	€ 104.435,50	€ -	€ 299.533,59
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale entrate finali	€ 432.984,58	€ 114.059,56	€ 290,91	€ 319.215,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 4.463,15	€ 818,94	€ -	€ 3.644,21
Totale titoli	€ 437.447,73	€ 114.878,50	€ 290,91	€ 322.860,14
	Residui 31/12/2024	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	€ 133.321,79	€ 73.911,11	€ -	€ 59.410,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 204.782,54	€ 50.127,04	€ -	€ 154.655,50
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese finali	€ 338.104,33	€ 124.038,15	€ -	€ 214.066,18
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 10.992,18	€ 4.684,41	€ -	€ 6.307,77
Totale titoli	€ 349.096,51	€ 128.722,56	€ -	€ 220.373,95

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Tali misure impattano sul bilancio 2025/2027 con la variazione precedentemente analizzata.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Fabio Bagnoli

